



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2037

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Art. 33 bis della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 "Legge provinciale sulla caccia" - Approvazione dei nuovi criteri, delle modalità e delle procedure per la concessione di indennizzi per danni causati dalla fauna selvatica diversa dai grandi predatori alle colture agricole e di contributi in conto capitale per interventi di prevenzione dei danni causati alla fauna selvatica alle colture agricole.

Il giorno **20 Ottobre 2023** ad ore **07:40** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica.

In base all'art. 33 bis della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 "Legge provinciale sulla caccia" (articolo aggiunto dall'art. 1 della l.p. 24 aprile 2012, n. 6 e modificato dall'art. 13 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5), relativo a "azioni preventive e indennizzi per danni provocati dai grandi carnivori e da altra fauna selvatica", per far fronte ai danni causati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole, al patrimonio forestale e zootecnico, la provincia può:

- concedere contributi in conto capitale al fine di predisporre interventi che consentano di prevenirne le incursioni della fauna selvatica;
- concedere, alle sole imprese, contributi per il pagamento del premio di polizze assicurative per il rischio di danni;
- corrispondere un indennizzo, su domanda di chi ha subito il danno dalla fauna selvatica.

Benché i commi 1 e 2 del citato articolo 33 bis contemplino solo interventi in relazione ai danni da orso, lupo e lince (grandi predatori), il comma 6 estende la possibilità di attivazione degli aiuti sopra citati anche in relazione alla rimanente fauna selvatica.

Con deliberazione n. 421 di data 25 marzo 2016, modificata con deliberazione n. 832 di data 20 maggio 2016, la Giunta provinciale ha approvato i criteri per la concessione delle agevolazioni indicate al comma 6 dell'art. 33 bis della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 e s.m.. In particolare gli indennizzi per danni causati alle aziende agricole da specie diverse dai grandi predatori (allegato A) a titolo di aiuti "de minimis" nel settore agricolo (ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, così come modificato con regolamento (UE) n. 316/2019 del 21 febbraio 2019) e le agevolazioni delle iniziative di prevenzione dei medesimi danni (allegato B) ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 (Capo I e Capo III, articolo 14, commi 4, 6, 7 e 8.).

Gli aiuti attivati ai sensi del reg. UE n. 702/2014 possono essere concessi fino al termine ultimo del 30 giugno 2023, data di fine validità di applicazione del regolamento stesso, quindi risulta necessario modificare dopo tale data la modalità di concessione degli aiuti.

Inoltre risulta necessario apportare delle modifiche ai criteri attuativi approvati con la deliberazione sopra citata n. 421/2016 al fine:

- di aggiornare i criteri di calcolo per gli indennizzi;
- di aggiungere alcune fattispecie indennizzabili su particelle in cui vi siano stati indennizzi e precedenti;
- di apportare altre lievi modifiche;
- di aggiornare le disposizioni al dettato della nuova normativa comunitaria.

Infatti l'art. 29 del Reg. (UE) n. 2022/2472 prevede la possibilità di concedere aiuti per danni arrecati da animali protetti, ma poiché le specie diverse dai grandi predatori non protette sono quelle che causano maggiori danni alle colture, e i danni subiti dalle aziende agricole, specialmente micro e piccole imprese in territori marginali, possono compromettere l'equilibrio economico e spingere ad un abbandono dell'attività agricola, si ritiene opportuno concedere sia gli indennizzi sia gli aiuti per le iniziative di prevenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, così come modificato con regolamento (UE) n. 2019/316 e con validità fino al 31 dicembre 2027.

Come previsto dall'art. 33 bis, la Giunta provinciale adotta i criteri attuativi previo parere della competente commissione del Consiglio provinciale.

Tenuto conto che le modifiche ai criteri per gli aiuti destinati a finanziare le iniziative atte a prevenire i danni causati da specie diverse da grandi predatori non sono sostanziali e su nessun aspetto sono più sfavorevoli. Sono state presentate domande ai sensi della delibera n. 421/2016, ma non ancora istruite e concesse entro la scadenza del 30 giugno 2023 in quanto pervenute a ridosso della scadenza del termine o per sospensioni dei procedimenti, quindi si propone di applicare i criteri approvati con il presente provvedimento anche a tali domande, ferma restando la validità della documentazione già presentata.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la normativa citata in premessa;
- visti i pareri dei servizi di staff;
- visto il parere di data 5 ottobre 2023 della competente commissione del Consiglio provinciale;
- vista la legge 19 luglio 2015, n. 115 (“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014”), che all'articolo 14 (modificativo dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234) detta nuove disposizioni sul Registro nazionale degli aiuti di stato, fissando adempimenti necessari per l'efficacia dei provvedimenti di concessione degli aiuti;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 33 bis, comma 4, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, e s.m, i nuovi criteri per la concessione delle agevolazioni indicate al comma 6 del medesimo art. 33 bis, quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione, articolati come segue:
  - allegato A: indennizzi di danni causati alle aziende agricole da specie diverse dai grandi predatori (orso bruno, lupo e lince);
  - allegato B: agevolazione delle iniziative di prevenzione dei danni alle aziende agricole causati da specie diverse dai grandi predatori (orso bruno, lupo e lince);
  -
2. di dare atto che l'approvazione della presente deliberazione, sia relativamente agli indennizzi di cui all'allegato A, sia relativamente ai contributi sulle iniziative di prevenzione di cui all'allegato B di danni causati alle aziende agricole da specie diverse dai grandi predatori (orso bruno, lupo e lince) avviene ai sensi del Regolamento (UE) 1408/2014 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore agricolo, così come modificato con regolamento (UE) n. 2019/316;

3. di dare atto che per il presente provvedimento non è necessario acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP) che sarà richiesto a seguito di presentazione della domanda di contributo e reso noto ai beneficiari con la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L.P. 23/92;
4. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che le disposizioni applicative di cui al punto 1 si applicano a tutte le domande presentate a decorrere dal giorno successivo alla data di approvazione della presente deliberazione nonché, per le motivazioni esposte in premessa, alle domande per le iniziative di prevenzione dei danni alle aziende agricole causati da specie diverse dai grandi predatori (orso bruno, lupo e lince) che sono state presentate ai sensi della delibera n. 421/2016, ma il cui aiuto non è ancora stato concesso;
5. di stabilire che le domande, complete della documentazione, dovranno essere presentate secondo i termini stabiliti dagli Allegati A e B, parti integranti del presente provvedimento, avvalendosi delle procedure informatizzate rese disponibili agli utenti sul portale <https://srt.infotn.it>;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 09:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato A - Indennizzi

002 Allegato B - Prevenzione

**IL PRESIDENTE**

**Maurizio Fugatti**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**IL DIRIGENTE**

**Nicola Foradori**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

ALLEGATO A)

**Criteria di agevolazione e modalità applicative art. 33 bis comma 6 della L.P. 24/1991 e s.m. -  
INDENNIZZI DI DANNI CAUSATI DA SPECIE DIVERSE DAI GRANDI PREDATORI  
(ORSO BRUNO, LINCE E LUPO) ALLE AZIENDE AGRICOLE**

**1. Ambito di applicazione della normativa**

1. La presente normativa disciplina le modalità di concessione, ai sensi del comma 6 dell'art. 33 bis della L.P. 24/1991, di indennizzi dei danni causati nel territorio provinciale alle aziende agricole da parte di specie diverse dai grandi predatori, ossia specie diverse da orso bruno, lupo e lince.

2. Sono ritenuti agevolabili i danni alle coltivazioni agricole, esclusi quelli causati da avifauna. Non sono corrisposti indennizzi per i danni al patrimonio zootecnico e alla piscicoltura.

**2. Soggetti beneficiari**

1. Possono ricevere gli indennizzi dei danni gli agricoltori dotati di partita IVA agricola e di fascicolo aziendale, il quale deve contenere le particelle sulle quali si sono manifestati i danni.

**3. Limite minimo di spesa.**

1. L'importo minimo ammissibile a finanziamento, in fase di concessione e di liquidazione, non può essere inferiore ad euro 2.000 per frutteti e vigneti o ad euro 1.000 per tutte le altre colture.

**4. Spese ammissibili e criteri di valutazione**

1. La realizzazione delle misure di prevenzione non esclude l'indennizzo dei danni comunque verificatisi, se le precauzioni correttamente adottate si rivelano anche parzialmente inefficaci, nel senso che l'incursione dannosa della selvaggina è comunque avvenuta.

2. L'indennizzo per danni previsto dal punto 1 è concesso una sola volta allo stesso beneficiario per particella, ad esclusione:

- dei casi per i quali non sia stato possibile l'intervento di difesa mediante recinzione, a seguito di diniego della relativa autorizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni competenti;
- dei casi di danni causati nelle specie o nei casi nei quali le recinzioni sono inefficaci;
- se sono trascorsi più di 10 anni dal manifestarsi dell'ultimo danno indennizzato, potendo in tal caso considerare saltuario il danno;
- dei danni arrecati alle colture prative, pascolive e ai seminativi.

3. Per l'istruttoria delle domande verranno utilizzati i dati e la situazione particellare dell'azienda come risultanti dai fascicoli aziendali aggiornati.

4. L'indennizzo è corrisposto per ristorare i danni arrecati, determinati secondo i criteri indicati nei commi successivi.

5. Sono indennizzabili le seguenti fattispecie di danni (con esclusione dei danni sulle produzioni delle annate agrarie successive a quella dell'evento dannoso):

- da morsicature e/o asportazione del prodotto;
- da calpestamento;
- da alterazione della pacciamatura e della rete irrigua sopra o sottopacciamatura;
- da scortecciamento, con danni ai germogli e irreversibili alla pianta;

- alle piante in fase di impostazione (es. danni irreversibili alle barbatelle);
- al cotico erboso, limitatamente ai danni arrecati dal cinghiale;
- ai seminativi;
- da brucatura delle gemme a fiore.

6. Ove specificato nei commi successivi, la concessione dell'indennizzo subordina la liquidazione al ripristino della coltura o delle piante danneggiate, al fine di porre rimedio al danno permanente e ripristinare la normale coltivazione; in tal caso l'indennizzo comprende, oltre all'eventuale perdita di produzione (frutti, erba o altro), anche il costo di ripristino (piante pluriennali, cotica erbosa o livellamento superfici), come dettagliato nel comma 7.

7. La quantificazione del danno è operata con riferimento al prezzo indicato nelle banche dati utilizzate per gli indennizzi assicurativi, se disponibili, altrimenti al prezzo di mercato, tenuto conto dei criteri indicati al commi 8 e 9.

8. Per la quantificazione delle rese quantitative normali si adottano le produzioni unitarie medie definite in fase istruttoria.

9. Criteri specifici per la quantificazione del danno:

a) colture orticole da foglia: il calcolo deve essere fatto sulla scorta della quantità di piante danneggiate. Se la coltura non è matura, si ridurrà l'importo del danno sulla scorta dello stadio di sviluppo, applicando una riduzione proporzionale rispetto all'indennizzo del prodotto maturo. Se la coltura è ancora nella fase iniziale di sviluppo l'indennizzo, è da calcolare sulla scorta delle spese di impianto e colturali sino ad allora sostenute. L'indennizzo così determinato deve essere limitato alle colture con possibilità di conclusione del ciclo produttivo anche in seconda semina;

b) colture orticole con esclusiva utilizzazione del frutto o con produzioni protratte, colture orticole con utilizzazione di tuberi, rizomi ecc., nonché colture di piccoli frutti annuali o biennali: il calcolo del danno deve essere fatto sulla scorta della quantità di prodotto danneggiato;

c) danni irreversibili alle piante da frutto e alla vite: il danno, anche nel caso di nuovi impianti, deve essere determinato tenendo conto del solo costo di ripristino, limitatamente al materiale vegetale da sostituire;

d) melo, vite e altre specie da frutto - Danni ai germogli e/o alle gemme: il calcolo del danno è da valutare in fase di raccolta dei frutti sulla scorta della mancata produzione. Il calcolo del danno deve essere fatto sulla scorta della mancata produzione nell'annata agraria;

e) danni su prato, pascolo e seminativo: il calcolo del danno sarà fatto sulla scorta della mancata produzione e dei costi di ripristino dei cotici e delle superfici di coltura. Qualora l'impresa intenda impiegare manodopera aziendale, questa può far parte della spesa ammessa se specificato in sede di domanda; in tal caso la relativa spesa ammissibile è determinata in via forfettaria dal funzionario istruttore, sulla base delle ore ritenute necessarie e dei costi correnti di un operaio agricolo.

f) danni ai frutti pendenti: sono compresi i danni dovuti alle asportazioni o al danneggiamento delle infruttescenze, su superfici accorpate, con evidenze oggettive prima della raccolta.

10. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi di ripristino, sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o altri strumenti equivalenti per i quali sia rinvenibile la tracciatura. In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o mediante compensazioni di spesa.

11. In ogni caso il pagamento deve risultare effettuato dal beneficiario. Non sono ammessi pagamenti tramite intermediari finanziari.

## **5. Modalità relative alla presentazione delle domande**

1. Le domande devono essere presentate entro 60 giorni dal manifestarsi del danno, avvalendosi delle procedure informatizzate rese disponibili agli utenti sul portale <https://srt.infotn.it>

L'accesso all'area riservata di SRTrento è permesso ai soli utenti registrati; pertanto, ogni utente deve preventivamente accreditarsi secondo le modalità indicate nella manualistica della home page del sito SRTrento. Le domande presentate dovranno essere firmate tramite un dispositivo di firma digitale in corso di validità. La domanda deve essere firmata digitalmente dal soggetto titolato alla sottoscrizione del documento, pena irricevibilità della stessa. *Per eventuale assistenza per l'accesso e abilitazione al portale è possibile contattare la mail: [helpdesk.srtrento@provincia.tn.it](mailto:helpdesk.srtrento@provincia.tn.it).*

2. La domanda di agevolazione contiene:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'impresa che non è destinataria di recuperi di precedenti aiuti dichiarati illegittimi dall'Unione Europea;
- b) eventuale intenzione di effettuare il ripristino (ove ammissibile ai sensi del punto 4, comma 9 lettera e) avvalendosi della manodopera aziendale.

3. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

- a) documentazione fotografica dei danni subiti;
- b) nei casi in cui si chiedi l'indennizzo su particelle per le quali lo stesso è già stato concesso, ad eccezione dei danni arrecati alle colture prative, pascolive e ai seminativi dal cinghiale: comunicazione degli estremi dell'eventuale diniego di autorizzazione alle opere di prevenzione, ai fini dell'acquisizione d'ufficio degli atti.

4. La domanda priva degli elementi sopra indicati non è accoglibile. E' fatta salva la possibilità di rettificare o regolarizzare la documentazione già presentata entro il termine fissato dal responsabile del procedimento. Si applica in ogni caso quanto previsto dalla vigente normativa in materia di procedimento e di documentazione amministrativa.

## **6. Istruttoria delle domande e concessione delle agevolazioni**

1. L'istruttoria è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; la concessione dell'agevolazione avviene sulla base della data di conclusione dell'istruttoria.

2. Qualora l'accertamento del danno possa essere fatto solo al momento del raccolto o dell'allontanamento delle piante, l'interessato è tenuto a comunicare alla Struttura competente all'istruttoria la data del raccolto o dell'allontanamento almeno 15 giorni prima di tali eventi. In tali situazioni il termine di conclusione del procedimento viene sospeso. In difetto d'informazione nel termine stabilito, all'interessato non spetta alcuna indennità.

3. Nel caso in cui le risorse finanziarie assegnate annualmente per tale tipologia di interventi non fossero sufficienti per soddisfare tutte le domande presentate, le domande inevase saranno finanziate con precedenza l'anno successivo, senza la necessità di presentare domanda di riconsiderazione. E' stabilito nell'esercizio successivo a quello di completamento dell'istruttoria il termine entro il quale possono essere finanziate le domande agevolative.

4. Il termine del procedimento è fissato in 90 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza. In caso di domanda presentata in periodi nei quali non sia immediatamente possibile la quantificazione del danno, il procedimento viene sospeso fino alla possibile quantificazione del danno.

## **7. Misure e regimi di agevolazione**

1. Gli indennizzi sono pari al 70% del danno accertato dal servizio provinciale competente in materia di agricoltura.
2. L'indennizzo è concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, così come modificato con regolamento (UE) n. 316/2019 del 21 febbraio 2019 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; tale regolamento prevede la possibilità di aiuti complessivi a tale titolo all'impresa unica - che comprende anche altre imprese collegate alla beneficiaria - entro un massimale di 25.000 euro in un triennio.

## **8. Termine iniziale e termine finale per interventi di ripristino**

1. L'intervento di ripristino, dove ammissibile, può avvenire dopo l'accertamento del danno da parte del funzionario incaricato, fatto salvo quanto indicato al comma 2 del punto 6.
2. Entro un anno dalla data del provvedimento di concessione del contributo deve essere ultimato l'intervento di ripristino e deve essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione delle agevolazioni, indicata al punto 9.
3. Il beneficiario può richiedere, con adeguata motivazione, una sola proroga del termine di cui al comma 2.
4. Non sono ammissibili le spese sostenute e gli interventi effettuati prima della domanda agevolativa e dopo il termine finale.
5. In caso di inosservanza dei termini, eventualmente prorogati, dovrà essere disposta la revoca degli interventi finanziari secondo le direttive della Giunta provinciale n. 1980 di data 14.09.2007 e successive modifiche.

## **9. Documentazione da presentare per la liquidazione**

1. In caso in cui l'indennizzo comprenda anche i costi di ripristino, entro il termine finale di cui al punto 8 deve essere presentata domanda di liquidazione, corredata della seguente documentazione:
  - a) copia semplice delle fatture quietanzate, o documentazione equivalente, intestate esclusivamente al beneficiario e relative ai materiali utilizzati per il ripristino;
  - b) qualora l'indennizzo comprenda i costi di manodopera per il ripristino e questo sia effettuato avvalendosi di altre imprese, copia semplice delle fatture quietanzate o documentazione equivalente intestate esclusivamente al beneficiario. Non è necessario documentare gli oneri di manodopera derivanti dall'impiego di manodopera aziendale, il cui importo ammesso è determinato in via forfettaria dall'ente istruttore ai sensi del punto 4, comma 9 lettera e).

## **10. Obblighi e sanzioni**

1. E' ammesso il subentro nella domanda agevolativa o nel contributo concesso in caso di cessione dell'azienda agricola ad un nuovo soggetto.
2. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese verrà effettuato su un campione di almeno il 5% dei procedimenti in corso.
3. Qualora, a seguito di revoca delle agevolazioni, si dovesse procedere al recupero delle somme erogate, tali somme sono maggiorate degli interessi legali per il periodo intercorrente dalla data di valuta al beneficiario dell'importo liquidato alla data di restituzione dell'importo.

**Criteri di agevolazione e modalità applicative art. 33 bis comma 6 della L.P. 24/1991 e s.m. - INIZIATIVE ATTE A PREVENIRE DANNI CAUSATI DA SPECIE DIVERSE DAI GRANDI PREDATORI (ORSO BRUNO, LINCE E LUPO) ALLE AZIENDE AGRICOLE**

**1. Ambito di applicazione della normativa**

1. La presente normativa disciplina le modalità di concessione, ai sensi dell'art. 33 bis comma 6 della L.P. 24/1991 di contributi in conto capitale al fine di predisporre interventi sul territorio provinciale che consentano di prevenirne le incursioni nelle aziende agricole specie diverse dai grandi predatori, ossia specie diverse da orso bruno, lupo e lince.

2. Sono ritenuti ammissibili le iniziative relative alle coltivazioni agricole, esclusa la prevenzione dai danni causati da avifauna. Non sono ammissibili le iniziative di prevenzione dei danni al patrimonio zootecnico e alla piscicoltura.

**2. Soggetti beneficiari**

Sono beneficiari delle provvidenze per gli interventi di cui al punto 1 i seguenti soggetti:

- a) gli agricoltori dotati di partita IVA agricola e di fascicolo aziendale, il quale deve contenere le particelle sulle quali si sono manifestati i danni;
- b) forme associative tra imprese agricole nell'ottica di un approccio collettivo, tra cui i consorzi di bonifica, i consorzi di miglioramento fondiario di primo e secondo, le reti di imprese.

**3. Limite minimo e limite massimo di spesa.**

1. L'importo minimo ammesso a finanziamento, in fase di concessione e di liquidazione, non può essere inferiore a 2.000 euro.

2. E' stabilito il limite massimo di spesa ammessa ad agevolazione in 50.000 euro, elevato a 150.000 euro per domande presentate da forme associative di almeno tre imprese.

**4. Spese ammissibili e criteri di valutazione**

1. La spesa per la fornitura e posa delle recinzioni è considerata congrua entro i seguenti massimali a metro lineare:

- a) euro 15,00 nelle recinzioni atte a prevenire le incursioni di cervi e caprioli, di cui al massimo euro 7,00 per acquisto di materiali e spese tecniche ed euro 8,00 per manodopera;
- b) euro 17,00 nelle recinzioni atte a prevenire le incursioni di cinghiali, di cui al massimo euro 9,00 per acquisto di materiali e spese tecniche ed euro 8,00 per manodopera;
- c) euro 20,00 nelle recinzioni atte a prevenire le incursioni di cervi e caprioli e cinghiali, di cui al massimo euro 12,00 per acquisto di materiali e spese tecniche ed euro 8,00 per manodopera.

2. Le spese tecniche sono riconosciute nella misura massima del 8% della spesa ammessa per opere e materiali e sono comprese nel massimale di costo parametrico di cui al comma 1.

3. I materiali sono ammissibili solo se di nuova fabbricazione.

4. Gli acquisti di materiali e le spese tecniche sono ammissibili solo se documentati da fatture quietanzate o documenti equivalenti, con le modalità di pagamento indicate al punto 10.

5. Nell'ambito degli oneri di manodopera è ammissibile anche l'impiego di manodopera aziendale. Qualora l'impresa intenda impiegare manodopera aziendale, questa può far parte della spesa ammessa se l'impresa lo specifica in sede di domanda; in tal caso la relativa spesa ammissibile è determinata in base ai parametri stabiliti dal punto 4 comma 1.

6. Le varianti alle iniziative previste in domanda sono ammesse a condizione che non alterino le finalità tecnico-economiche delle iniziative. Non sono finanziabili le maggiori spese dovute a varianti che comportino un aumento della spesa complessiva ammessa a contributo.

7. Sono ammissibili le fatture riportanti su ciascuna il Codice Unico di Progetto (CUP). Il codice CUP viene attribuito dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura e comunicato in sede di concessione del contributo. Tale codice dovrà risultare inserito su tutte le fatture e su tutti i documenti di pagamento. Per i documenti eventualmente emessi in data antecedente alla data di ricevimento della comunicazione del CUP e per altri documenti privi, per errore materiale, delle indicazioni di cui sopra, è ammessa la riconciliazione riportando un'aggiunta manuale sulla fattura e allegando dichiarazione contenente gli estremi della fattura ed il codice CUP; se il CUP non è indicato sulla documentazione di pagamento, indicare nella dichiarazione anche gli estremi del pagamento effettuato.

## **5. Modalità di presentazione delle domande**

1. Le domande di agevolazione possono essere presentate dal 1 gennaio al 30 giugno di ciascun anno, avvalendosi delle procedure informatizzate rese disponibili agli utenti sul portale <https://srt.infotn.it>

L'accesso all'area riservata di SRTrento è permesso ai soli utenti registrati; pertanto, ogni utente deve preventivamente accreditarsi secondo le modalità indicate nella manualistica della home page del sito SRTrento. Le domande presentate dovranno essere firmate tramite un dispositivo di firma digitale in corso di validità. La domanda deve essere firmata digitalmente dal soggetto titolato alla sottoscrizione del documento, pena irricevibilità della stessa. *Per eventuale assistenza per l'accesso e abilitazione al portale è possibile contattare la mail: [helpdesk.srtrento@provincia.tn.it](mailto:helpdesk.srtrento@provincia.tn.it).*

2. La domanda di agevolazione, contiene:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'impresa non è in situazione di difficoltà, come definita dalla vigente normativa comunitaria e che non è destinataria di recuperi di precedenti aiuti dichiarati illegittimi dall'Unione Europea;
- b) in caso di recinzioni che non prevedano un titolo urbanistico e qualora il terreno oggetto dell'iniziativa non sia di proprietà del richiedente, -autorizzazione dei proprietari ad eseguire i lavori, fatto salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile. In caso di mancata dichiarazione di autorizzazione ed in presenza di contratti di tipo associativo o locativo, si applicano le disposizioni previste dalla legge 3 maggio 1982, n. 203;
- c) nel caso di iniziative a carattere interaziendale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le particelle fondiarie interessate all'iniziativa ricadono nel perimetro consorziale e/o che sono stati acquisiti gli eventuali permessi di attraversamento, di manomissione o di allacciamento.
- d) eventuale intenzione di effettuare l'intervento avvalendosi della manodopera aziendale.

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) elaborati progettuali delle particelle interessate;
- b) indicazione degli estremi del titolo urbanistico valido, quando richiesto dalle leggi vigenti;

c) indicazione degli estremi di eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalle leggi vigenti;

4. La domanda priva degli elementi sopra indicati non è accoglibile. E' fatta salva la possibilità di rettificare o regolarizzare la documentazione già presentata entro il termine fissato dal responsabile del procedimento. Si applica in ogni caso quanto previsto dalla vigente normativa in materia di procedimento e di documentazione amministrativa.

## **6. Istruttoria delle domande e concessione delle agevolazioni**

1. Per l'istruttoria delle domande verranno utilizzati i dati e la situazione particellare dell'azienda come risultanti dai fascicoli aziendali aggiornati.

2. L'istruttoria è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, mentre la concessione dell'agevolazione avviene sulla base della data di conclusione dell'istruttoria.

3. La struttura competente all'istruttoria acquisirà il parere della struttura competente in materia di fauna selvatica in ordine a eventuali impatti negativi sulla componente faunistica, ovvero a possibili misure di prevenzione alternative. Il servizio provinciale competente in materia di fauna selvatica può individuare con propria determinazione tipologie e fattispecie per le quali non è necessario acquisire il parere, essendo da considerare automaticamente favorevole.

4. Nel caso in cui le risorse finanziarie assegnate annualmente per tale tipologia di interventi non fossero sufficienti per soddisfare tutte le domande presentate, è disposto il diniego dell'agevolazione.

5. Il termine del procedimento è fissato in 90 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento dell'istanza.

## **7. Misure e regimi di agevolazione**

1. Sono stabiliti i seguenti livelli agevolativi:

- forme associative di imprese (nell'ottica di approccio collettivo) 60%
- giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni alla data della domanda, beneficiari del premio di insediamento ed insediati da meno di 5 anni 50%
- altre imprese agricole 40%

2. L'aiuto è concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, così come modificato con regolamento (UE) n. 316/2019 del 21 febbraio 2019 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; tale regolamento prevede la possibilità di aiuti complessivi a tale titolo all' "impresa unica" - che comprende anche altre imprese collegate alla beneficiaria - entro un massimale di 25.000 euro in un triennio.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili; non sono invece cumulabili con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili.

## **8. Termine iniziale e termine finale**

1. L'avvio della realizzazione degli investimenti può avvenire solo dopo la presentazione della domanda agevolativa.

2. Il termine per l'ultimazione e per la rendicontazione delle iniziative è fissato entro 1 anno dalla data del provvedimento di concessione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione delle agevolazioni, indicata al punto 10.

3. Il beneficiario può richiedere, con adeguata motivazione, una sola proroga del termine di cui al comma 2.
4. Non sono ammissibili le spese effettuate prima della presentazione della domanda agevolativa e dopo il termine finale. Sono comunque ammissibili le fatture relative alle spese tecniche sostenute per la predisposizione dei progetti e l'acquisizione delle varie autorizzazioni anche se di data antecedente alla presentazione della domanda, ma non prima dei 365 giorni antecedenti a tale data.
5. In caso di inosservanza dei termini, eventualmente prorogati, dovrà essere disposta la revoca degli interventi finanziari secondo le direttive della Giunta provinciale di cui alla deliberazione n. 1980 di data 14.09.2007 e s.m.

## **9. Acconti**

1. Per importi di contributi superiori a 10.000 euro possono essere concessi acconti sulla base di stati di avanzamento delle iniziative in misura non superiore all'80%, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Provincia. L'entità dell'acconto è computata sui 9 decimi dello stato di avanzamento dell'iniziativa.
2. La documentazione da presentare a supporto della richiesta di acconto è la seguente:
  - a) domanda di acconto compilata dal richiedente;
  - b) certificazione del direttore dei lavori, inerente lo stato di avanzamento degli stessi, che indichi sia il valore della parte di iniziativa realizzata, sia la data di inizio lavori. La data di inizio lavori deve corrispondere, quando prevista dalla normativa urbanistica, alla dichiarazione di inizio lavori depositata presso il Comune. Si applicano in ogni caso le normative in materia di accertamento d'ufficio previste dal DPR 445/2000.

## **10. Liquidazione finale**

1. Ai fini della liquidazione finale dovrà essere presentata la seguente documentazione:
  - a) domanda di liquidazione del contributo compilata dal richiedente, con specificazione della lunghezza dell'opera realizzata, nonché dell'eventuale utilizzo di manodopera aziendale;
  - b) certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori con indicate la data di inizio dei lavori, la data di fine dei lavori e le modalità di esecuzione degli interventi, inclusa la quantificazione degli impieghi di manodopera aziendale. Si applicano in ogni caso le normative in materia di accertamento d'ufficio previste dal DPR 445/2000;
  - c) (fatti salvi gli impieghi di manodopera aziendale) copia semplice delle fatture quietanzate o documentazione equivalente, intestate esclusivamente al beneficiario e con le indicazioni del codice unico di progetto specificate al punto 4 comma 7.
2. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o altri strumenti equivalenti per i quali sia rinvenibile la tracciatura. In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o mediante compensazioni di spesa.
3. In ogni caso il pagamento deve risultare effettuato dal beneficiario. Non sono ammessi pagamenti tramite intermediari finanziari.
4. Qualora in sede di accertamento della regolare esecuzione la spesa ammissibile risultasse inferiore, in contributo verrà proporzionalmente ridotto, con recupero delle eventuali anticipazioni erogate in eccedenza e dei relativi interessi legali.

## **11. Obblighi e sanzioni**

1. I richiedenti le agevolazioni per interventi di prevenzione sono tenuti a mantenerle in efficienza per l'attività agricola per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data del collaudo finale. In caso di reti rimovibili in certi periodi dell'anno, le reti devono comunque essere conservate nell'azienda nella stagione di non utilizzo. La Struttura competente provvederà al controllo sul rispetto degli obblighi su un campione pari al 2% degli interventi soggetti a vincolo.
2. Le iniziative volte a prevenire i danni da selvaggina che hanno già beneficiato dell'intervento provinciale non possono formare oggetto di analoghi finanziamenti per un periodo di almeno dieci anni dalla data del collaudo finale.
3. E' ammesso il subentro nella domanda agevolativa o nel contributo concesso in caso di subentro nell'azienda agricola di un nuovo soggetto che si assuma i relativi obblighi.
4. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese verrà effettuato su un campione di almeno il 5% dei procedimenti in corso.
5. Qualora, a seguito di revoca delle agevolazioni, si dovesse procedere al recupero delle somme erogate come, tali somme sono maggiorate degli interessi legali per il periodo intercorrente dalla data di valuta beneficiario dell'importo liquidato alla data di restituzione dell'importo.